

## Campania

Delib. G.R. 23-3-2001 n. 1216

D.P.R. 12 aprile 1996 - Attività di ricerca e Coltivazione di Risorse Geotermiche sulla terraferma - Determinazioni in Materia di Valutazione di Impatto Ambientale - Definizione Procedura di Valutazione di Incidenza.

Pubblicata nel B.U. Campania 17 aprile 2001, n. 21.

---

### OMISSIS

#### PREMESSO

CHE con la Direttiva del Consiglio della Comunità Europee 85/337/CEE del 27 giugno 1985, sono state emanate disposizioni concernenti la "Valutazione di Impatto Ambientale" di determinati progetti pubblici e privati;

CHE con il *D.P.R. 12 aprile 1996* "Atto di indirizzo e coordinamento", sono state emanate, per le Regioni e Province autonome, disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale in attuazione dell'art. 40, comma 1, della *L. 22 febbraio 1994, n. 146* - Legge Comunitaria 1993;

CHE la Giunta regionale con Delib. G.R. n. 7636/1998 ha recepito in via transitoria il citato *D.P.R. 12 aprile 1996*, nonché individuato, nel rispetto di quanto indicato nel citato decreto, nell'Assessorato all'Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Ciclo Integrato delle Acque - Area 05 Settore 02 - Struttura Operativa V.I.A., l'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

CHE con Delib. G.R. n. 374/1998 e successivi DD.PP.GG.RR. è stata costituita la "Commissione Tecnico-Istruttoria per la Valutazione di Impatto Ambientale" per l'esame dei progetti proposti da soggetti pubblici e privati e l'espressione del competente parere. La Commissione è composta dall'Assessore all'Ambiente che la presiede e da membri effettivi rappresentanti i Settori regionali Difesa Suolo, Tutela Beni Ambientali - Paesaggistico e Culturali, LL.PP., Ecologia e Tutela dell'Ambiente nonché da tre esperti esterni di provata professionalità, integrata, all'occorrenza, dai rappresentanti dei Settori regionali titolari dei compiti istituzionali afferenti le singole discipline interessate dal progetto in esame, da un rappresentante dell'Ente Locale ove è ubicata l'iniziativa da realizzare; le funzioni di segretario e coadiutore-segretario sono svolti da dipendenti regionali;

CHE con la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 97/11/CE del 3 marzo 1997 sono state apportate modifiche alla predetta Direttiva 85/337/CEE riguardanti, tra l'altro, l'implementazione delle categorie progettuali da sottoporre alle procedure di valutazione di Impatto Ambientale;

CHE il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della *L. 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato, per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, un primo trasferimento di funzioni alle Regioni e Province Autonome. In particolare, CHE tra i progetti di cui all'art. 34 del citato *D. Lgs. n. 112/1998* sono ricompresi quelli afferenti la ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in terraferma;

CHE con *D.P.C.M. 3 settembre 1999* sono state emanate, in via regolamentare, disposizioni afferenti l'integrazione e la modifica di categorie progettuali di cui agli Allegati A e B del *D.P.R. 12 aprile 1996*. In particolare l'art. 2 comma 2, del predetto *D.P.C.M.*, ha aggiunto all'allegato A del *D.P.R. 12 aprile 1996* la lettera t) "Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma" ed all'Allegato B del medesimo *D.P.R.* - punto 2. Industria energetica ed estrattiva - la lettera b) "Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie";

CHE con *Delib. G.R. n. 955/2000* si è provveduto a recepire, in via transitoria, le modifiche ed integrazioni di cui al predetto *D.P.C.M. 3 settembre 1999*.

#### CONSIDERATO

CHE il Settore Regionale Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Calde Sotterranee dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, con nota del 4 settembre 2000, n. prot. 3395, proponeva all'Assessore all'Ambiente, Presidente della Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A., di valutare l'opportunità di fissare per le iniziative di coltivazione e ricerca soglie dimensionali tali che, al di sotto delle quali le medesime attività venissero escluse dalla Valutazione di Impatto Ambientale, tenuto conto che l'utilizzazione delle risorse avviene, quasi sempre, senza emungimento di acqua calda o con prelievo irrisorio, al fine di una necessaria semplificazione della procedura autorizzativa.

A tal proposito, proponeva determinati valori massimi di parametri di riferimento nonché una scheda tecnica "Definizione Istanza di Utilizzazione" che i soggetti proponenti iniziative in materia dovrebbero allegare alla documentazione di rito, al fine di regolare in maniera uniforme il contenuto tecnico delle istanze;

#### ATTESO

CHE la Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A., già nella seduta del 29 settembre 2000, condivideva, in linea di massima, quanto proposto dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque calde Sotterranee (Assessorato ai LL.PP.) con la predetta nota;

CHE in detta seduta veniva, altresì, proposto di predisporre un Atto Deliberativo di Giunta Regionale a firma congiunta del Settore Tutela dell'Ambiente e del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque calde Sotterranee (Assessorato ai

LL.PP.) per l'approvazione dei parametri e soglie dimensionali di riferimento indicati da quest'ultimo Settore e condivise dalla Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A., al fine di dettare disposizioni semplificative per la Valutazione di Impatto Ambientale di attività geotermiche aventi determinate caratteristiche;

CHE nella seduta dei lavori della Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A. del giorno 16 gennaio 2001, il Dirigente del Settore e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque calde Sotterranee (Assessorato al LL.PP) illustrava i contenuti della relazione prot. n. 3395/2000;

CHE la Commissione Tecnico-Istruttoria per la V.I.A., all'unanimità esprimeva pieno accordo con le linee tecniche e le soglie indicate dalla predetta relazione n. 3395/2000, allegata al verbale di seduta, nonché suggeriva quanto segue:

"a) che le richieste vengano presentate all'Assessorato ai LL.PP. - Settore Cave e Torbiere per l'istruttoria Tecnica;

b) nel caso che le caratteristiche tecniche della richiesta superino i valori soglia indicati, di inviare alla Commissione V.I.A. il progetto per essere sottoposto alle procedure V.I.A.;"

CHE con successiva nota n. prot. 648 del 22 febbraio 2001, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque calde Sotterranee (Assessorato ai LL.PP.), precisava che, la esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale venisse estesa ai progetti relativi a permessi di ricerca purché finalizzati all'utilizzo di impianti aventi caratteristiche tecniche di cui alla nota n. prot. 3395 del 4 settembre 2000;

RILEVATA l'opportunità di definire criteri di semplificazione per le attività di coltivazione e di ricerca di risorse geotermiche in terraferma di ridotte dimensioni;

RITENUTO per quanto sopra, di dover provvedere in merito;

VISTE le Direttive del Consiglio delle Comunità Europee 85/337/CEE, 92/43 CEE, 97/11/CE e 92/43/CEE

VISTI il *D.P.R. 12 aprile 1996*, il *D. Lgs n. 112/1998* e s. m. e i., il *D.P.C.M. 3 settembre 1999* e *D.P.R. n. 357/1997*;

Propongono, e la Giunta in conformità a voto unanime;

### DELIBERA

Per quanto espresso nella parte motiva, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, di:

- stabilire che le, attività di coltivazione di risorse geotermiche sulla terraferma le cui caratteristiche tecniche siano inferiori ai valori massimi dei parametri di riferimento indicati dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque calde Sotterranee (Assessorato ai LL.PP.) e condivisi dalla Commissione Tecnico-

Istruttoria per la V.I.A., di seguito riportati, non sono da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 5 del *D.P.R. 12 aprile 1996*:

\* Portata d'esercizio: inferiore alla portata critica del pozzo e comunque inferiore a 300 l/min.;

\* Max volume giornaliero d'acqua emunto: portata d'esercizio per 5 ore;

\* Profondità del pozzo inferiore a 200 m dal piano di campagna;

\* Potenza termica inferiore a 1500 KW;

- stabilire che le attività di ricerca di risorse geotermiche sulla terra ferma finalizzate ad attività di coltivazione aventi le caratteristiche di cui sopra, non sono da sottoporre alla procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 10 del *D.P.R. 12 aprile 1996*;

- stabilire:

a) che le richieste afferenti le predette attività, vengano presentate all'Assessorato ai LL.PP. Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque calde Sotterranee per l'istruttoria tecnica;

b) nel caso che le caratteristiche tecniche della richiesta superino i valori soglia sopra indicati, il progetto va inviato al Settore Tutela dell'Ambiente per essere sottoposto alle relative procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale;

- approvare la Scheda Tecnica "Definizione Istanza di Utilizzazione" di cui all'Allegato A, che forma parte integrante, dell'Atto qui in adozione, che i soggetti proponenti attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche sulla terraferma dovranno allegare alla documentazione di rito per l'autorizzazione all'esercizio;

- precisare che, le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in terraferma non sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni sopra riportate, sono comunque sottoposte a Valutazione di Incidenza, di cui all'art 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, secondo la procedura di cui all'art. 5 del *D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357*, qualora le medesime attività possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, incidenza significativa, a medio o a lungo termine su Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) definiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, il cui elenco è stato pubblicato dal Ministero dell'Ambiente sulla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2000 - *D.M. 3 aprile 2000* - nonché sui Siti di Interesse Regionale (S.I.R.) individuati sul territorio regionale in attuazione del progetto Bioitaly - Campania;

- precisare che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definiti all'art. 6 comma 3) della Direttiva 92/43/CEE e svolta secondo la procedura di cui all'art. 5 del *D.P.R. n. 357/1997*, si conclude con l'approvazione di apposito atto deliberativo della Giunta regionale proposto dall'Autorità regionale competente per la Valutazione di Impatto Ambientale, previo parere della Commissione Regionale Tecnico-Istruttoria per la V.I.A.;

- trasmettere copia del presente atto ai Settori Tutela dell'Ambiente, Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque calde Sotterranee per gli adempimenti di competenza;
- inviare copia del presente atto al Settore Stampa, Documentazione, ed Informazione per la pubblicazione, nella sua interezza, sul Bollettino Ufficiale;
- non inviare la presente deliberazione alla C.C.A.R.C., in quanto non ricorrono, nella fattispecie i presupposti, di cui ai commi 31 e 32, dell'art. 17 della *L. 15 maggio 1997, n. 127*.